

Gli Standard Etici IACP per i professionisti collaborativi

Traduzione dall'inglese *IACP Ethical Standards for Collaborative Practitioners*

Premessa.

La Pratica Collaborativa si distingue nettamente dai procedimenti contenziosi di risoluzione delle controversie. Mette alla prova i professionisti sotto profili che non necessariamente sono considerati dai codici deontologici delle singole categorie. Gli standard di seguito indicati

- 1) prevedono un insieme comune di valori, principi e standard che guidano il professionista collaborativo nelle sue decisioni professionali e nella sua condotta;
- 2) creano una cornice di principi di base per la condotta etica e professionale del professionista collaborativo;
- 3) identificano le responsabilità del professionista collaborativo verso i clienti, verso i colleghi collaborativi e verso il pubblico.

STANDARD GENERALI

1. Risoluzione dei conflitti tra diversi standard etici

1.1 Ogni conflitto reale o apparente tra gli standard che governano la professione del professionista e questi Standard dovrebbe essere risolto dal professionista a favore degli standard etici che disciplinano la sua categoria professionale.

2. Competenza

2.1 Il professionista collaborativo manterrà in vita le iscrizioni agli albi, le licenze o i requisiti richiesti per la propria professione e rispetterà gli standard etici propri della propria categoria professionale.

2.2 Il professionista collaborativo dovrà completare una formazione minima di 12 ore in Diritto Collaborativo/Pratica Collaborativa o in Pratica Collaborativa Interdisciplinare conforme agli Standard Minimi IACP per i professionisti collaborativi, prima di iniziare un caso collaborativo o impegnarsi in una pratica collaborativa interdisciplinare.

2.3 Il professionista collaborativo opererà nei limiti dello scopo della formazione collaborativa, della competenza e del mandato professionale ricevuto, come specificato dagli Standard Minimi IACP per i professionisti collaborativi. Il professionista sarà attento alle circostanze individuali del cliente o alle circostanze complessive del caso che richiedano il coinvolgimento di un altro professionista, sia all'interno che fuori dal procedimento collaborativo.

Commento

Più il professionista collaborativo sperimenta casi diversi, più si confronta con una maggiore complessità nei fattori fisici, psicologici ed emotivi che influenzano i clienti stessi. È importante che il professionista sia in grado di riconoscere questi fattori, che influenzeranno sicuramente il procedimento collaborativo e la capacità del cliente di autodeterminarsi. È ancora più importante che il professionista sia in grado di riconoscere i propri limiti nel saper affrontare e gestire questi fattori e

le reazioni dei clienti. Nel rispondere alle esigenze dei clienti, ai loro bisogni e obiettivi il professionista deve essere pronto a rivolgersi ad altri professionisti, sia all'interno che fuori dal procedimento collaborativo, quali esperti di salute mentale, medici, commercialisti, terapeuti, esperti nel recupero e nella riabilitazione (ad esempio nel caso di dipendenze o violenza domestica).

3. Conflitto di interessi.

3.1 Il professionista collaborativo rivelerà ogni conflitto di interessi, così come definito dal codice deontologico o dagli standard etici propri della sua categoria professionale.

Commento

A fronte della completa rivelazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi da parte del professionista, il cliente può anche decidere di dichiarare per iscritto di voler sopassedere al conflitto, se ciò è possibile secondo le norme deontologiche del professionista.

4. Riservatezza

4.1 Un professionista collaborativo fornirà ogni informazione al cliente circa i requisiti di riservatezza propri dello specifico procedimento collaborativo che sarà offerto al cliente.

4.2 Il professionista collaborativo potrà rivelare informazioni riservate e sensibili solo con il permesso del cliente, in accordo con le pattuizioni chiaramente disciplinate nell'Accordo di Partecipazione o secondo la legge.

Commento

Le regole sulla riservatezza sono tra le più importanti per le professioni legali e mediche. Tali regole possono essere modificate nell'Accordo di partecipazione con il cliente e/o nell'Accordo sui compensi tra professionista e cliente, ma solo se tali modifiche sono compatibili con gli standard etici e deontologici propri di ciascuna categoria professionale. Il professionista collaborativo competente deve conoscere i requisiti del proprio codice deontologico circa la necessità di ottenere un consenso scritto e informato dal cliente e fornirà al cliente tutte le informazioni necessarie affinché lo stesso possa esprimere un consenso effettivamente informato.

5. Sfera d'azione del professionista

5.1 L'avvocato collaborativo informerà il cliente sull'intera gamma di opzioni procedurali disponibili per risolvere le controversie legali proprie del suo caso.

5.2 Il professionista collaborativo fornirà una chiara spiegazione del procedimento collaborativo, comprendendo gli obblighi del professionista e del cliente nel procedimento, così che il cliente possa assumere una decisione informata nella scelta del procedimento.

5.3 Il professionista collaborativo assisterà il cliente nell'individuare aspettative realistiche nel procedimento collaborativo e rispetterà l'autodeterminazione del cliente, nella consapevolezza che alla

fine è responsabilità del cliente assumere le decisioni che portino alla soluzione delle proprie controversie.

5.4 Il professionista collaborativo incoraggerà i genitori a rimanere attenti alle necessità e agli interessi prevalenti dei propri figli.

5.5. Il professionista collaborativo eviterà di contribuire al conflitto del cliente.

Commento

Le norme di questo articolo sottolineano le speciali obbligazioni assunte dal professionista collaborativo nella Pratica Collaborativa. Psicologi e assistenti sociali sono liberi di suggerire ai clienti soluzioni particolari, se ritenute nell'interesse del cliente stesso o della sua famiglia, purché ciò non sia di pregiudizio per il cliente. Il modello tradizionale dell'avvocatura include il sostegno dell'avvocato alle posizioni del cliente, con il solo limite della liceità della posizione sostenuta. Di conseguenza, questo articolo è particolarmente importante per gli avvocati. (... omissis...) Nella Pratica Collaborativa il professionista si impegna espressamente con il cliente a fornire una consulenza che consideri tutte le possibili opzioni alla risoluzione del caso, tenendo in particolare considerazione le relazioni e la struttura familiare del cliente.

6. Chiarezza nelle prassi professionali

6.1 Il professionista collaborativo informerà con chiarezza e per iscritto il cliente sui propri onorari, costi e modalità di fatturazione.

6.2. Il professionista collaborativo sarà leale nel pubblicizzare la propria Pratica Collaborativa e nel reperimento della clientela.

7. Elementi minimi dell'Accordo di Partecipazione e/o dell'Accordo sui compensi.

7.1 L'Accordo di Partecipazione e/o l'Accordo sui compensi dovrà avere la forma scritta, dovrà essere sottoscritto dalle parti e dai professionisti collaborativi e dovrà contenere pattuizioni sui seguenti elementi:

A. Con riguardo alla completa trasparenza nelle informazioni

1. Nessun partecipante ad un procedimento collaborativo, sia professionista o cliente, può consapevolmente tacere o mentire su informazioni rilevanti per il procedimento collaborativo o in altro modo agire od omettere di agire così da consapevolmente minare o trarre vantaggio dal procedimento collaborativo.
2. Se un cliente consapevolmente tace o mente su informazioni rilevanti per il procedimento collaborativo o in altro modo agisce od omette di agire così da consapevolmente minare o trarre vantaggio dal procedimento collaborativo, e il cliente persiste in tale comportamento dopo essere stato regolarmente avvisato circa i propri obblighi nel procedimento collaborativo, tale condotta imporrà la rinuncia del professionista collaborativo al mandato e, se previsto chiaramente anche nell'Accordo di Partecipazione, comporterà la chiusura del procedimento collaborativo.

3. Nel caso di rinuncia o di cessazione del procedimento collaborativo, il professionista collaborativo informerà gli altri professionisti coinvolti nel procedimento.

B. Il divieto di procedure giudiziali contenziose

1. Iniziare una qualunque procedura giudiziale contenziosa comporta l'automatica conclusione del procedimento collaborativo;
2. Il professionista collaborativo non minaccerà di intraprendere una procedura giudiziale contenziosa legata al caso collaborativo, né potrà continuare ad assistere il cliente che minacci una tale azione in modo da minare il procedimento collaborativo;
3. Al termine del procedimento collaborativo, ai professionisti collaborativi e a tutti gli altri professionisti coinvolti nel procedimento collaborativo è fatto divieto di partecipare a qualunque aspetto delle procedure giudiziali contenziose tra le parti.

PRTOCOLLI SULLE PRASSI

8. Consenso

8.1 Ogni professionista collaborativo otterrà un consenso scritto dal cliente in merito alla divulgazione di informazioni utili per il caso collaborativo agli altri professionisti.

9. Rinuncia/Cessazione

9.1 Se un professionista collaborativo si accorge che il proprio cliente sta nascondendo o sta mentendo su informazioni rilevanti per il procedimento collaborativo o sta in altro modo agendo od omettendo di agire così da consapevolmente minare o trarre vantaggio dal procedimento collaborativo, il professionista collaborativo informerà e avviserà il cliente che:

- A. una tale condotta è contraria ai principi della Pratica Collaborativa; e
- B. la persistenza di una tale condotta imporrà la rinuncia al mandato da parte del professionista e, ove previsto nell'accordo tra cliente e avvocato, la cessazione del procedimento collaborativo.

9.2 Se, dopo l'informativa e l'avviso di cui al precedente punto 9.1, il cliente persiste nella violazione dei principi della Pratica Collaborativa di trasparenza e buona fede, il professionista allora dovrà:

- A. rinunciare al mandato e al procedimento collaborativo; e
- B. ove previsto nell'accordo tra cliente e avvocato, informare le altre parti che il cliente ha posto fine al procedimento collaborativo.

9.3 Nulla in questi standard etici potrà essere interpretato nel senso che il professionista collaborativo sia tenuto a rivelare le ragioni alla base della propria rinuncia o della cessazione del procedimento.

9.4 Il professionista collaborativo deve sospendere o rinunciare al procedimento collaborativo se ritiene che il proprio cliente non sia in grado di partecipare effettivamente al procedimento collaborativo.

9.5. Nel momento della cessazione del procedimento collaborativo, il professionista collaborativo si offrirà di fornire al cliente un elenco di nominativi nella propria categoria professionale cui il cliente

possa rivolgersi per ricevere assistenza professionale, salvo che il cliente non decida di fare a meno di tali informazioni.

STANDARD ETICI SPECIFICI PER PARTICOLARI RUOLI COLLABORATIVI

10. Ruoli Neutrali

10.1 Il professionista collaborativo che presti la sua opera in un procedimento collaborativo come professionista neutrale si comporterà come tale e non avrà alcun rapporto continuativo con un cliente che possa compromettere la sua neutralità. Lavorare con uno solo o con entrambi i clienti o con i loro figli al di fuori del procedimento collaborativo è in contrasto con il ruolo neutrale.

- A. Il professionista collaborativo che operi come esperto contabile neutrale in un procedimento collaborativo non potrà avere relazioni professionali con i clienti durante o dopo la fine del caso collaborativo, ma potrà assistere i clienti nel portare a termine i compiti specificatamente previsti per iscritto nell'accordo finale. Tali compiti non potranno ricomprendere la vendita di prodotti o di altri servizi finanziari.
- B. Il professionista collaborativo che operi come specialista dei bambini neutrale potrà assistere la famiglia in questioni legate alla separazione/divorzio che abbiano effetti sui figli. Una tale assistenza non potrà ricomprendere il ruolo di terapeuta dei bambini.
- C. Il professionista collaborativo che operi come esperto neutrale in relazioni familiari (coach neutrale) potrà assistere la famiglia in questioni legate alla separazione/divorzio. Una tale assistenza non potrà ricomprendere il ruolo di terapeuta per una o per entrambe le parti.

11. Esperti in relazioni familiari (coach) e specialisti dei bambini.

11.1 Il professionista collaborativo che operi nel ruolo di esperto nelle relazioni familiari (coach) in un procedimento collaborativo non potrà essere il terapeuta del cliente una volta terminato il procedimento. Gli esperti (coach) dovrebbero rimanere disponibili a continuare ad aiutare il cliente/la famiglia ad affrontare specifiche questioni legate alla separazione/divorzio una volta che questo sia compiuto. Il terapeuta di un cliente non potrà svolgere il ruolo di esperto nelle relazioni familiari (coach) o specialista dei bambini in un procedimento collaborativo che veda come parte il cliente per cui è stato terapeuta.

11.2. Il professionista collaborativo che operi come specialista dei bambini informerà il bambino circa il proprio ruolo e circa le limitazioni alla riservatezza nel modo ritenuto più appropriato, tenuto conto dell'età del bambino e della sua capacità di discernimento.